

Le due case può attribuirsi il valore di L. 400.000; risulta inoltre che detta proprietà può essere distaccata dal resto dell'immobile senza danno alcuno, che detta parte è da considerarsi accessoria e di minor valore rispetto al corpo principale.

In base al valore di perizia, la estinzione dell'ipoteca da detti immobili potrebbe consentirsi, previo rimborso di una parte del residuo mutuo a carico della Compagnia stessa pari a L. 200.000, e cioè al 50% del valore, di cui alla perizia stessa; e poiché la Compagnia Fondiaria Regionale deve versare L. 150.000 a saldo della rata di ammortamento mutuo scaduta il 30 marzo 1931, in dipendenza dell'atto 6 marzo 1926 sopra citato, l'operazione, sarebbe condizionata in ogni caso al pagamento della somma.

Il debito della Compagnia Fondiaria Regionale verso l'Istituto per residuo capitale mutuo ammonta oggi, prescindendo dal pagamento del saldo della rata suddetta, a L. 3.168.170.